

**Risposta ABI alla consultazione della
Banca d'Italia**

**MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 285
(DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE
BANCHE) E ALLA DISCIPLINA
PRUDENZIALE DELLE SIM**

**REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI "PROCESSO DI CONTROLLO
PRUDENZIALE" E "GRANDI
ESPOSIZIONI"**

Aprile 2017

Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana ringrazia la Banca d'Italia per l'opportunità di sottoporre osservazioni alla proposta di modifica della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" (nel prosieguo, "Circolare") e della disciplina prudenziale delle SIM.

Il documento in consultazione presenta interventi volti ad adeguare la Circolare alle innovazioni intervenute nel quadro normativo europeo nelle seguenti materie:

- a) misure di intervento precoce: vengono inserite nel contesto del processo di controllo prudenziale le misure di intervento precoce introdotte dalla Direttiva 2014/59/CE (BRRD);
- b) rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (Interest Rate Risk in the Banking Book, IRRBB): si attuano gli *"Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities)"* pubblicati dall'EBA nel 2015;
- c) grandi esposizioni: si recepiscono gli orientamenti EBA sulle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra *"Limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013"* del 2015.

Si riportano nei paragrafi che seguono alcune osservazioni in relazione ad alcuni aspetti che possono rappresentare una criticità. In particolare, i commenti sono focalizzati sulle innovazioni introdotte nel trattamento dell'IRRBB e nella disciplina dei limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra (*shadow banking entities, SBE*).

Osservazioni relative alla disciplina dell'IRRBB

1. Tra le modifiche delineate per adeguare la Circolare agli orientamenti EBA, un punto di rilievo è rappresentato dall'introduzione - per le banche di classe 1 e 2 - di nuove richieste in tema di prove di stress.

In particolare, il riferimento è alla Parte Prima - Titolo III - Capitolo 1 - Sezione II - paragrafo 3.2.1, laddove si introduce la seguente disposizione:

Le banche appartenenti alle classi 1 e 2 considerano altresì i seguenti aspetti: cambiamenti sostanziali delle relazioni tra i principali tassi di mercato (rischio base);

cambiamenti nelle ipotesi formulate con riferimento al comportamento dei clienti rispetto ai "depositi a vista" e alle altre opzioni comportamentali incorporate in attività e passività (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato dei prestiti a favore della clientela).

Premesso che tra la classificazione ICAAP definita dalla Banca d'Italia e la classificazione delineata negli orientamenti EBA (scala di complessità crescente dei modelli di business, da Livello 1 a Livello 4¹) non vi è una corrispondenza univoca, verosimilmente banche rientranti nella classe 2 a fini ICAAP secondo i criteri Banca d'Italia potrebbero rientrare nel Livello 2 EBA ("piccole banche retail con una più ampia gamma di prodotti esposti al rischio di tasso di interesse, compreso il rischio comportamentale").

In questo caso, l'impostazione adottata appare più restrittiva rispetto a quella degli orientamenti EBA, per quanto concerne l'applicazione del criterio di proporzionalità. Infatti, la richiesta di prove di stress sul rischio base e sulle ipotesi comportamentali è prevista dall'EBA a partire dalle banche classificate nel Livello 3.

Le tipologie di analisi necessarie a soddisfare le previsioni indicate hanno una complessità elevata. Ciò comporterebbe oneri rilevanti e probabilmente sproporzionati rispetto ai benefici attesi (oneri e benefici che in assenza di un'analisi di impatto di corredo alla proposta non risultano individuati): ciò in particolare per le banche di dimensioni più contenute.

Pertanto, non appare condivisibile la scelta di prevedere l'applicazione della misura anche alle banche di classe 2 e si auspica che nella modifica della Circolare le prove di stress delle tipologie in questione siano richieste solo alle banche di classe 1 (ferma restando ovviamente la possibilità per le altre banche di valutare l'opportunità di eseguire comunque queste analisi).

Si potrebbe inoltre prevedere che la banca non sia tenuta a svolgere prove di stress relative al rischio base qualora rispetti una soglia di "significatività" opportunamente individuata, ad esempio quando una percentuale superiore al 90% dei volumi totali delle poste indicizzate sia parametrato ad un unico indice.

In subordine, qualora l'Autorità ritenga opportuno prevedere queste prove di stress anche per tutte le banche di classe 2, si evidenzia la necessità di prevedere almeno un anno di tempo per l'entrata in vigore della disposizione,

¹ Cfr. EBA *Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (non-trading activities)*, Allegato B - Matrice di sofisticazione per la misurazione dell'IRRBB. La scala proposta è la seguente:

- *gli enti di livello 1 potrebbero essere piccole banche locali con una semplice gamma di prodotti che comporta solo una limitata esposizione al rischio di tasso di interesse, come per esempio le banche private specializzate o le casse di risparmio di piccole dimensioni.*

- *Gli enti di livello 2 potrebbero essere piccole banche retail con una più ampia gamma di prodotti esposti al rischio di tasso di interesse, compreso il rischio comportamentale.*

- *Gli enti di livello 3 potrebbero essere banche locali o internazionali di medie dimensioni, comprese le banche depositarie.*

- *Gli enti di livello 4 potrebbero essere grandi banche internazionali e universali."*

in modo da lasciare alle banche un periodo sufficiente per un'adeguata preparazione.

Ancora con riferimento alla medesima disposizione, si ravvisa la necessità di chiarimenti in relazione alla definizione di "rischio base". In particolare, si chiede di precisare se sia corretto ritenere la definizione "cambiamenti sostanziali delle relazioni tra i principali tassi di mercato" riferita a variazioni delle relazioni tra differenti indici (e non tra diverse scadenze sulla stessa curva), in linea con la definizione adottata dal Comitato di Basilea "*Basis risk describes the impact of relative changes in interest rates for financial instruments that have similar tenors but are priced using different interest rate indices*"².

Si rileva, infine, che le prove di stress relative al rischio base risultano significative se mirano a studiare gli effetti sul margine di interesse (mentre il valore economico risulta scarsamente sensibile a questo tipo di stress).

Si propone pertanto di modificare la Circolare come segue:

*Le banche appartenenti alle classi 1 e 2 **alla classe 1** considerano altresì i seguenti aspetti: **effetti sul margine di interesse di** cambiamenti sostanziali delle relazioni tra i principali tassi di mercato (rischio base); cambiamenti nelle ipotesi formulate con riferimento al comportamento dei clienti rispetto ai "depositi a vista" e alle altre opzioni comportamentali incorporate in attività e passività (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato dei prestiti a favore della clientela).*

2. Un ulteriore punto di attenzione nella disciplina in materia di IRRBB riguarda la Parte Prima - Titolo III - Capitolo 1 - Sezione II - paragrafo 3.2 ³ laddove, in un contesto riferito alla generalità delle banche, si prevede che:

Per determinare l'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico nonché l'eventuale capitale interno necessario, le banche utilizzano come riferimento la metodologia semplificata illustrata nell'Allegato C.

Tale affermazione – invero non nuova rispetto alla Circolare in vigore – può dare adito a interpretazioni controverse, in quanto potrebbe essere letta come una richiesta rivolta a tutte le banche (indipendentemente dalla classificazione a fini ICAAP) di utilizzare la metodologia dell'Allegato C o di costruire la propria metodologia interna utilizzando questa come riferimento (non essendo chiaro cosa debba intendersi per "utilizzare come riferimento").

² BCBS *Standards Interest rate risk in the banking book*, Aprile 2016, I.1 paragrafo 9 lett.(b). La stessa EBA utilizza una definizione analoga nel contesto della Sezione 4 – IRRBB 4.2 Politiche in materia di IRRBB, al punto 22 lett. h), laddove precisa "rischio di base derivante da diversi indici dei tassi di interesse".

³ "La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi".

Peraltro, i paragrafi successivi della Circolare chiariscono adeguatamente quando le banche possano o debbano utilizzare la metodologia dell'Allegato C, in base alla collocazione nelle varie classi ICAAP. Pertanto, si propone di cancellare il passaggio sopra riportato.

Osservazioni relative alla disciplina dei limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra

La modifica della Circolare proposta nel documento di consultazione prevede il richiamo agli orientamenti EBA in materia, che le banche saranno tenute a rispettare. Per favorirne l'applicazione coerente, si ravvisa la necessità di talune precisazioni.

- 1.** Un primo profilo è relativo alla nozione di soggetti del sistema bancario ombra (*shadow banking entity*). In particolare, si richiede di precisare se, ed eventualmente con riferimento a quali fattispecie, tale definizione si discosti da quella di "soggetti finanziari non regolamentati", attualmente in uso.
- 2.** Sempre con riferimento alla medesima nozione, non è chiaro se i soggetti con sede in Italia o nella UE possano essere considerati sempre "vigilati" e di conseguenza come "imprese escluse" ai sensi degli orientamenti EBA.
- 3.** Gli orientamenti EBA prevedono due approcci, un "approccio principale" (*principal approach*, che riconosce agli enti la possibilità di determinare internamente i limiti alle esposizioni) e un "approccio alternativo" (*fallback approach*). In proposito, si richiede di precisare che le banche possono scegliere liberamente l'approccio da utilizzare o in caso contrario di specificare gli eventuali criteri a cui devono attenersi per la sua identificazione.
- 4.** Sarebbe infine utile una precisazione con riferimento alle modalità da seguire per la fissazione dei limiti alle esposizioni da parte delle banche che si avvalgono del *principal approach*.